



COMUNE DI MALNATE
PROVINCIA DI VARESE

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI – TASI -**

^^^^^^^^^^^^^^^^

***APPROVATO con delibera Consiglio Comunale n. 27 del 10/07/2014,
MODIFICATO con delibera di Consiglio Comunale n. 35. del 14/07/2015***

INDICE

- Articolo 1. Oggetto del regolamento
- Articolo 2. Istituzione della TASI
- Articolo 3. Presupposto della TASI
- Articolo 4. Soggetti passivi
- Articolo 5. Base imponibile TASI
- Articolo 6. Aliquote
- Articolo 7. Soggetto attivo del tributo
- Articolo 8. Decorrenza della TASI
- Articolo 9. Individuazione dei servizi indivisibili
- Articolo 10. Esenzioni
- Articolo 11. Detrazione per abitazione principale e per gli immobili equiparati
- Articolo 12. Dichiarazioni
- Articolo 13. Riscossione e modalità di versamento della TASI
- Articolo 14. Funzionario responsabile
- Articolo 15. Attività di controllo
- Articolo 16. Riscossione coattiva
- Articolo 17. Normativa di rinvio
- Articolo 18. Efficacia del regolamento

Articolo 1. Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina , nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e s.m.i., l'applicazione, nel Comune di Malnate, del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), che costituisce, ai sensi dell'art.1, comma 639 Legge 147/2013, una delle due componenti dell'Imposta unica comunale (IUC) riferita ai servizi prestati dal Comune.

Articolo 2. Istituzione della TASI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita la TASI, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dai Comuni, come individuati dal presente Regolamento e dalla deliberazione di definizione delle aliquote del tributo.

2. L'applicazione del tributo per i servizi indivisibili è disciplinata dall'art.1, commi 669 – 700 Legge 147/2013 e s.m.i. e segue le modalità applicative dell'Imposta Municipale propria (IMU), sulla base delle disciplina dettata dalle relative norme di legge e regolamentari.

Articolo 3. Presupposto della TASI

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.

Articolo 4. Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 2 comma 1. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. La misura della TASI posta a carico dell'occupante è definita dall'organo competente nell'ambito della delibera di approvazione delle aliquote del tributo. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

6. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Articolo 5. Base imponibile TASI

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i. da individuarsi nella rendita rivalutata degli immobili iscritti a catasto e nel valore di mercato per le aree fabbricabili, determinato ai sensi del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.

2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzabili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, così come determinato ai sensi del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.

3. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 2.

Articolo 6. Aliquote

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille.

2. Le aliquote TASI sono stabilite con apposita deliberazione dell'organo competente, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi resi e con i relativi costi, con possibilità di differenziare le aliquote. In ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

3. In ogni caso la somma delle aliquote TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille.

4. Il Comune, con deliberazione dell'organo competente, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento, anche in relazione alle singole tipologie di immobili.

5. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalle deliberazioni di cui al precedente comma 2, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile.

6. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.

7. A partire dall'anno 2015 sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, di cui al precedente art. 4 comma 6, la TASI è applicata per ciascun anno nella misura ridotta di due terzi.

8. La TASI non è dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale destinate a fini sociali, previo assenso del Comune di Malnate.

Articolo 7. Soggetto attivo del tributo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Articolo 8. Decorrenza delle TASI

1. La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, l'occupazione o la detenzione.

2. Per quanto l'utilizzatore dell'immobile, l'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'occupazione, purchè opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.

3. A tal fine il mese durante il quale il possesso, l'occupazione o la detenzione si è protratto per almeno quindici giorni il mese è computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

4. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni di imposta previste dalla normativa vigente o dal presente Regolamento

Articoli 9. Individuazione dei servizi indivisibili

1. Con deliberazione dell'organo competente saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. Le eventuali entrate superiori ai costi individuati non determinano diritto al rimborso.

2. Nell'ambito della deliberazione di definizione delle aliquote TASI, sono specificati i costi di ogni singolo servizio che vengono considerati rilevanti ai fini della quantificazione del tributo da riscuotere da parte del Comune e della eventuale differenziazione delle aliquote del tributo con riferimento alle diverse tipologie di immobili ed alla loro ubicazione sul territorio comunale.

Articolo 10. Esenzioni

1. Sono esenti dal versamento TASI tutti gli immobili indicati ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) dall'art. 9, comma 8 D.Lgs., come di seguito elencati:

- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

- i fabbricati classificati nelle categorie da E/1 a E/9

- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalita' non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, ricerca scientifica, nonché le attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.

Nel caso gli immobili di proprietà del Comune situati sul proprio territorio siano utilizzati da terzi soggetti, questi ultimi sono tenuti al versamento a favore del Comune della quota della TASI di competenza dell'occupante.

Articolo 11. Detrazione per abitazione principale e per gli immobili equiparati

1. Il Comune, con deliberazione dell'organo competente, può prevedere l'applicazione di una detrazione a favore dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del possessore e relative pertinenze, come individuate ai fini IMU, da rapportarsi al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.

3. Il Comune può prevedere importi differenziati della detrazione, da rapportarsi alla classificazione catastale dell'immobile ad uso abitativo.

4. La detrazione per abitazione principale si applica anche a tutte le unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, a fronte di apposita disposizione normativa o del regolamento IMU.

5. Il Comune può prevedere importi per detrazione di figli conviventi di età non superiore a 26 anni.

Articolo 12. Dichiarazioni

1. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, applicando le medesime disposizioni concernenti la presentazioni della dichiarazione dell'IMU.

2. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini delle determinazione dell'imposta.

3. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. A tal fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente.

4. Nel caso di occupazione in comune di una unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'ICI e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.

6. Oggetto della dichiarazione, nei termini sopra indicati, sono tutte le variazioni intervenute in relazione alle unità immobiliari possedute dai contribuenti che siano divenute non più imponibili ai fini IMU, in quanto destinate ad abitazione principale ed a relative pertinenze

Articoli 13. Riscossione e modalità di versamento della TASI.

1. La riscossione della TASI è effettuata direttamente dal Comune, ed è versata autonomamente da parte del contribuente.
2. Il versamento del tributo è effettuato mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
3. Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, l'occupazione o a detenzione ; a tal fine il mese durante il quale il possesso, l'occupazione o la detenzione si è protratto per almeno quindici giorni il mese è computato per intero.
4. Il versamento del tributo è effettuato, per l'anno di riferimento, in due rate, la prima scadente il 16 giugno per quanto dovuto per il 1° semestre e la seconda con scadenza il 16 dicembre per il saldo annuo.
5. Per l'anno 2014, a seguito di modifica normativa, è stato disposto il rinvio al 16 ottobre 2014 dell'obbligo di versamento della prima rata TASI nei Comuni che non hanno adottato entro il 23 maggio 2014 le delibere relative ad aliquote e detrazioni per il 2014, a condizione che le deliberazioni siano pubblicate sul sito del Dipartimento entro il 18 settembre 2014.
6. È consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
7. Si considerano regolari i versamenti anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.
8. Non si fa luogo al pagamento se l'imposta complessiva da versare è uguale o inferiore a € 12,00 per ciascuna annualità. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.
9. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati correttamente, ma erroneamente accreditati ad altro Comune.

Articolo 14. Funzionario responsabile

1. La Giunta Comunale designa il funzionario cui conferire i compiti ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.
2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di riscossione e dispone i rimborsi.

Articolo 15. Attività di controllo

1. L'attività di controllo effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti della TASI sono notificati a pena decadenza, entro il 31 dicembre dal quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati
2. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs.n. 18/12/1997 n. 472 e s.m.i.
3. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU.

4. Si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, secondo i criteri contenuti del D.Lgs. 19/06/1997, n. 218 e secondo quanto disciplinato dal regolamento comunale per l'accertamento con adesione.

Articolo 16. Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dal Comune per il tributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo o altra forma di riscossione coattiva prevista dalle norme vigenti ed il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo.

Articolo 17. Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 147/2013, di cui all'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regolamentari.

Articolo 18. Efficacia del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore al 1° gennaio 2015.

2. L'entrata in vigore del presente regolamento determinerà l'abrogazione di tutte le norme regolamentari in contrasto con lo stesso.